***Il DPCM del 2 marzo 2021***

Il [DPCM del 2 marzo 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=false) (Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021) è 'subentrato' al [DPCM del 14 gennaio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg) (posto che l'arco temporale delle misure di contenimento della diffusione del virus è per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020).

Il d.P.C.m. del 2 marzo 2021 è venuto così a dettare misure applicabili dalla data del 6 marzo 2021 (fatta eccezione per l'articolo 7 relativo alle misure per la zona 'bianca', applicabile dalla data del 3 marzo 2021) ed efficaci fino al 6 aprile 2021 (termine ora inciso dal decreto-legge in esame).

Il d.P.C.m. è articolato nei seguenti otto capi.

Il **capo I**, recante "Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale", ripropone sostanzialmente le disposizioni del decreto previgente[[1]](#footnote-1) relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alle misure di distanziamento, alla disabilità, allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, alle misure di informazione e prevenzione, allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Per quanto riguarda la disciplina degli **spostamenti interregionali**, il capo I ha ribadito il divieto di spostamento, fino al 27 marzo 2021, tra i territori di Regioni e Province autonome diverse, sancito originariamente dal decreto-legge n. 15 del 2021, successivamente abrogato dalla legge n. 29 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021 (la quale ha peraltro confermato il suddetto termine del 27 marzo). Sulla disciplina degli spostamenti interregionali nel periodo pre-pasquale e nelle giornate delle festività pasquali è quindi intervenuto il decreto-legge n. 30 del 2021 (allo stato in corso di conversione)[[2]](#footnote-2).

Con riferimento al periodo dal 7 al 30 aprile - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 44 - si applica il divieto di spostamento, in entrata e in uscita, dai territori regionali (sancito, per le zone arancioni e rosse, rispettivamente, dagli artt. 35 e 40 del d.P.C.m.), restando comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Misure più restrittive in tema di allontanamento e di ingresso rispetto ai territori (anche) regionali potrebbero tuttavia essere adottate dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 44 (si veda la relativa scheda nel presente dossier).

Il **capo II** reca le misure di contenimento del contagio che si applicano nelle **zone "bianche"** individuate con ordinanza del Ministro della salute secondo quanto già previsto dal d.P.C.m. del 14 gennaio.

Rispetto al regime precedentemente valevole per le zone "bianche" - nelle quali cessavano di applicarsi la totalità delle misure di sospensione e di divieto delle attività previste per le zone "gialle" - le nuove disposizioni prevedono, anche in zona "bianca", la perdurante sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto (comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi) e delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché il permanere del divieto di partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Il nuovo decreto dispone altresì l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un **Tavolo tecnico permanente**, composto da rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare - attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti-contagio - il permanere delle condizioni che hanno determinato la classificazione come zona "bianca" e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

Il **capo III** reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle **zone "gialle"**, che confermano, in parte, le previsioni stabilite dal d.P.C.m. del 14 gennaio per l'intero territorio nazionale. Tra le misure confermate (nel nuovo decreto organizzate per argomento o per settore di attività), il cd. "coprifuoco" dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché molte delle limitazioni già previste in relazione alle attività ricreative, sportive, commerciali.

Queste le principali novità rispetto alle misure previgenti:

1) con riguardo al divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, è introdotta una eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (*ex* art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). A tali accompagnatori è altresì consentito prestare assistenza nel reparto di degenza (nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura);

2) a decorrere dal 27 marzo 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato *online* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo (restando tuttavia sospesa l'efficacia della disposizione regolamentare che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese[[3]](#footnote-3));

3) sempre a decorrere dal 27 marzo 2021, potrà riprendere lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Al riguardo, si dispone che la capienza non possa essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e che, comunque, il numero massimo di spettatori non possa essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Inoltre le attività in questione dovranno svolgersi nel rispetto (tra l'altro) degli allegati 26 e 27 relativi, rispettivamente, agli spettacoli dal vivo e al cinema;

4) per la stagione in corso, non è prevista la riapertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali;

5) con riguardo ai servizi di ristorazione, viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l'attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

In relazione alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, si ricorda che il decreto-legge n. 44 introduce nuove urgenti disposizioni, per le quali si rinvia alla lettura della scheda relativa all'articolo 2 del presente dossier.

Inoltre, il medesimo decreto-legge n. 44, in relazione al periodo dal 7 al 30 aprile, prevede che **alle zone "gialle" si applichino le misure stabilite per la zona "arancione"**, vale a dire, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del capo IV.

Il **capo IV** reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle **zone "arancioni"**, le quali confermano, in parte, le misure previgenti (in particolare, la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto).

Anche per le zone "arancioni" viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l'attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande.

Permane il divieto di **spostamento tra Comuni**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune. Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Si ricorda che, per il periodo dal 7 al 30 aprile, sugli **spostamenti in ambito comunale** relativi alla zona "arancione" interviene ora anche l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 44 (cfr. la relativa scheda del presente dossier), il quale conferma la disposizione del d.P.C.m. (art. 35, comma 3) relativa alla possibilità di spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Il **capo V** reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle **zone "rosse"**.

In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 15 del 2021 (successivamente abrogato: cfr. *supra*), il d.P.C.m. esclude, in zona "rossa", la possibilità di **spostarsi**, **nell'ambito del territorio comunale, verso abitazioni private** **abitate** (prevista, entro determinati limiti, in zona "gialla" e "arancione"): tale divieto risulta ora confermato (per il periodo dal 7 al 30 aprile) anche dall'art. 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 44 (cfr. la relativa scheda del presente dossier). Il d.P.C.m. esclude altresì la possibilità, per gli abitanti dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti in zona "rossa", di spostarsi verso Comuni diversi, anche se entro i 30 chilometri dai confini.

Sono confermate, rispetto alla disciplina previgente, le misure relative: alla possibilità di svolgimento di attività motoria e sportiva esclusivamente in forma individuale; alla sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; alla sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto.

A differenza che nel d.P.C.m. del 14 gennaio, viene disposta - in zona "rossa" - la sospensione dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

Il **capo VI** include le misure concernenti gli **spostamenti da e per l'estero**.

Costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente la espressa esenzione dei bambini di età inferiore ai due anni dalla effettuazione di test molecolare o antigenico ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale.

Sono inoltre introdotte eccezioni a taluni divieti di ingresso nel territorio nazionale "per ragioni comprovate e non differibili"[[4]](#footnote-4), previa autorizzazione del Ministero della salute ovvero sulla base di protocolli sanitari validati.

Con riferimento all'obbligo di **isolamento fiduciario** - imposto dal d.P.C.m. del 2 marzo, per un periodo di 14 giorni, a coloro che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20[[5]](#footnote-5) - si ricorda che, con successiva [ordinanza del Ministro della salute del 30 marzo 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg), è stato imposto un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni anche a coloro che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20. Tale misura è stata prorogata al 30 aprile 2021 con [ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021](file:///%5C%5C192.168.47.25%5Cvol21%5CDECRETI%20LEGGE%5CDL%202021_44%20%28COVID%20aprile%202021%29%5C01%20AS%202167%5CSCHEDE%20SENATO%5Ccoloro%20che%20hanno%20soggiornato%20o%20transitato%20nei%20quattordici%20giorni%20antecedenti%20all%27ingresso%20in%20Italia%20in%20uno%20o%20pi%C3%B9%20Stati%20e%20territori%20di%20cui%20all%27elenco%20C%20dell%27Allegato%2020), la quale ne ha altresì esteso l'applicazione agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele e ha inoltre disposto, per gli spostamenti da e per la Regione del Tirolo, un periodo di isolamento fiduciario pari a 14 giorni.

Il d.P.C.m. ha introdotto, infine, il permesso di raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori nel territorio nazionale alle persone che abbiano soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti l’ingresso (al riguardo, si ricorda che la già menzionata ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile ha prorogato fino al 30 aprile 2021 le misure di cui all' ordinanza del 13 febbraio 2021, che aveva disposto il divieto di ingresso e di transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in Brasile).

Il **capo VII** reca le misure di contenimento del contagio concernenti i **trasporti**.

Le principali novità rispetto al regime previgente riguardano:

1) l'imposizione ai vettori e agli armatori di adottare le misure organizzative previste dal “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”, approvato dal Comitato tecnico-scientifico in data 11 dicembre 2020, inserito come nuovo allegato 28 al d.P.C.m. del 2 marzo;

2) in relazione ai **voli "Covid tested"**, la proroga fino al 6 aprile 2021 dell'applicazione dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020[[6]](#footnote-6) (che aveva introdotto la sperimentazione dei voli "Covid tested" operativi da determinati aeroporti[[7]](#footnote-7) con destinazione l'aeroporto di Fiumicino) e il conferimento ai Ministri della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale della possibilità di individuare ulteriori tratte di sperimentazione dei voli "Covid tested". Con [ordinanza del Ministro della salute del 9 marzo 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/10/21A01552/sg), la sperimentazione di tali voli è quindi stata estesa all'aeroporto internazionale di **Milano Malpensa**, esclusivamente per i voli in partenza e in arrivo da New York e Atlanta (essendo, queste, mete già in precedenza previste nell'analogo programma di voli "Covid tested" con destinazione l'aeroporto di Fiumicino).

Il **capo VIII** reca le disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e le disposizioni finali.

Vi si prevede, in particolare, la istituzione, con decreto del Ministro della salute, di un **Tavolo tecnico di confronto** al quale è affidato il compito di procedere all'eventuale **revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico** individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

L'istituzione del Tavolo risponde altresì alla finalità di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla Camere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Detto Tavolo risulta composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

Il **decreto-legge n. 19 del 2020** ha disciplinato all'**articolo 1, comma 2** - in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus Covid-19 - con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari.

Più in particolare, le misure emergenziali che, ai sensi di quelle disposizionidel decreto-legge n. 19,possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, sono le seguenti:

* la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (lettera *a)*);
* la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera *b)*);
* la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (lettera *c)*);
* l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera *d)*);
* il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus (lettera *e)*);
* la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (lettera *g)*);
* la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto (lettera *h)*);
* l'adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa e le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie per lo svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza (lettera *h-bis)*);
* la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera *i)*);
* la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (lettera *l)*);
* la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera *m)*);
* la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque che siffatta attività sportiva e motoria sia svolta - individualmente o, nel caso di minore o persona non completamente autosufficiente, con un accompagnatore - a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di un metro, o di due metri per l'attiva sportiva (lettera *n)*);
* la possibilità di disporre o di demandare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale: in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore del servizio predisponga le condizioni affinché sia rispettata una distanza interpersonale di sicurezza, predeterminata e adeguata (lettera *o)*);
* la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 65/2017 ("Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni") e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (lettera *p)*);
* la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *q)*);
* la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico, ovvero la chiusura, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, recato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera *r)*);
* la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali, prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lettera *s)*);
* la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (lettera *t)*);
* la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lettera *u)*);
* la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti (lettera *v)*). Dalla limitazione sono esentati le mense e i servizi di catering continuativo su base aziendale, così tenuti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Del pari esentata è la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per il confezionamento e il trasporto, e fermi gli obblighi di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, di non consumare i prodotti all'interno e di non sostare nelle immediate vicinanze dei locali (lettera *v)*);
* la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e - laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento - con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (lettera *z)*);
* la limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (lettera *aa)*);
* la previsione di specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (lettera *bb)*);
* il divieto o la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e non, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori (lettera *cc)*). A tali ipotesi è aggiunta la sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica. In ogni caso sono garantiti gli incontri tra genitori e figli, autorizzati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Ove non siano possibili in presenza, sono in collegamento da remoto;
* la previsione di obblighi di comunicazione al Servizio sanitario nazionale a carico di coloro che abbiano effettuato transito e sosta in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (lettera *dd)*);
* l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (lettera *ee)*);
* la predisposizione di modalità di lavoro agile (cfr. sub la precedente lettera s), anche in deroga alla disciplina vigente (lettera *ff)*);
* la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione, da parte del titolare o del gestore, di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lettera *gg)*); per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
* le eventuali esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma 2, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate (lettera *hh)*);
* obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità (**lettera hh-bis)**).
1. Per il quale si rinvia al [dossier 349/1](http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209058.pdf) (pp. 31-34). [↑](#footnote-ref-1)
2. Per il quale si rinvia al [dossier 367](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=18/ST/PDF/D21030). [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507. [↑](#footnote-ref-3)
4. Come da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si ricorda che (a decorrere dal d.P.C.m. del 7 agosto 2020) i d.P.C.m. di attuazione sono corredati dell'Allegato 20, articolato in elenchi di Paesi stranieri, cui fanno riferimento le disposizioni dei diversi d.P.C.m. relative agli spostamenti da e per l'estero. [↑](#footnote-ref-5)
6. Già rinnovata fino al 5 marzo dall'ordinanza del Ministro della salute del 13 febbraio 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nello specifico si tratta degli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty». [↑](#footnote-ref-7)